

Segreteria Nazionale



Roma, 10 ottobre 2002

SNAD
 Sindacato
 Nazionale
 Autonomo
 Difesa

 Prot. n. 1636/S.N./C11
 (nota a cura di Giancarlo Pittelli)

 00185 Roma
 Piazza Dante, 12 int.4
 Tel. 06-77201726
 Fax 06-77201728
 E-MAIL:
 nazionale@snad.info

OGGETTO: CCNL Integrativo Comparto Ministeri – Chiarimenti dell'ARAN.

 A **SEGRETERIE IR/R – PROV.LI - AZIENDALI** **LORO SEDI**

^^^^^^^^^^^^^

In risposta a specifici quesiti pervenuti da altre Amministrazioni e tesi ad ottenere chiarimenti e pareri in merito alla corretta interpretazione di alcune clausole del Contratto Collettivo Integrativo – Comparto Ministeri del 16 maggio 2001, l'ARAN ha fornito alcune precisazioni che pare utile riprendere e segnalare all'attenzione dei colleghi.

1. Permessi retribuiti per il diritto allo studio (art. 13).

- Alla richiesta se le 150 ore di permesso retribuito per motivi di studio vadano proporzionate in relazione ai residui dell'anno solare, l'ARAN osserva che poiché l'art. 13 prevede la concessione di "... *permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno...*", al dipendente dunque competono 150 ore per anno solare, indipendentemente dal periodo di fruizione e senza possibilità di proporzionare le ore concedibili ai residui di possibile utilizzo delle stesse.
- Circa le modalità di computo delle 150 ore di permesso retribuito per motivi di studio per il personale con contratto di lavoro part-time orizzontale (con riferimento al numero massimo di ore concedibili a detti dipendenti), l'ARAN, tenuto conto che il CCNL Integrativo non ha disciplinato esplicitamente la problematica e che detti permessi vengono computati ad ore e non a giorni, propone come logica interpretazione proporzionare il previsto monte ore annuale alla percentuale di part-time del singolo lavoratore.
- In merito alla richiesta se i corsi master organizzati per studenti laureati dalle Università Italiane, che abbiano come obiettivo formativo l'acquisizione di specifiche capacità professionali, possano essere equiparati ai corsi post-universitari, anche qualora la loro durata sia inferiore all'anno solare, l'ARAN osserva che i permessi possono essere concessi per la partecipazione a tutti i corsi che rilascino un titolo di studio legale, ovvero attestati di qualifica professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico, la cui durata corrisponda al corso legale di riferimento. E' invece demandata alla contrattazione integrativa l'individuazione di ulteriori tipologie di corsi che abbiano durata almeno annuale nonché altre caratteristiche indicate all'art. 13, comma 2.

2. Assenza per malattia dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale-verticale.

In ordine al computo dei giorni di assenza per malattia ai fini della decurtazione proporzionale dell'indennità di amministrazione per il personale con rapporto di lavoro part-time verticale, l'ARAN ritiene che poiché il periodo di assenza per malattia pari o superiore a 15 giorni di calendario (per cui l'indennità compete per intero) costituisce il riferimento temporale per valutare la gravità dell'episodio morboso, per il personale in part-time verticale è opportuno effettuare la decurtazione dell'indennità di amm.ne qualora la certificazione medica preveda un periodo di tempo inferiore ai 15 gg. di calendario. Nel

caso invece di più certificati medici consecutivi rilasciati per i soli giorni per i quali il dipendente in part-time è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, si ritiene che essi vadano considerati separatamente, in quanto attestano episodi morbosi distinti.

3. Congedo parentale (art. 10, comma 2, lettera C).

Relativamente alla questione se i primi trenta giorni di congedo parentale vadano riconosciuti esclusivamente in caso di fruizione di tale periodo nel primo anno di vita ovvero entro il compimento del terzo anno del bambino, l'ARAN precisa che i primi trenta gg. di assenza facoltativa con trattamento economico intero possono essere fruiti entro il compimento del terzo anno di vita del bambino e possono essere richiesti anche dopo il triennio ma il trattamento economico intero compete solo qualora il reddito del genitore sia inferiore al minimo previsto dall'art. 34, comma 3 del D. Lgs. 151/2001.

4. Copie delle note ARAN contenenti le risposte di cui sopra viene trasmessa alle sole Strutture IR/R.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE